



FNOMCeO

Roma, \_\_\_\_\_

COMUNICAZIONE N. 10

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI  
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI  
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

*Resp. Proced. : M. Poladas*

*Resp. Istrut. : M. Loffredi*

**OGGETTO:**

clausole inserite nelle polizze di  
responsabilità civile per le richieste di  
risarcimento successive alla  
cessazione dell'attività lavorativa

Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione n. 102/2016, relativa all'oggetto, trasmettiamo la nota inviataci dall'IVASS, trasmessa anche all'ANIA, relativa al problema sollevato da alcuni Ordini e dalla Fnomceo.

Si tratta di una nota di carattere interlocutorio, ma sarà nostra cura proseguire nell'approfondimento della problematica anche attraverso ulteriori interventi presso le autorità competenti

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Roberta Chersevani



All.to

**FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri**

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06.36 20 31 Fax 06.32 22 794 - e-mail: [segreteria@fnomceo.it](mailto:segreteria@fnomceo.it) - C.F. 02340010582



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



IVS IVsAPIC  
Reg. Uff. P

Prot. N° 0238104/16 del 21/12/2016

2A  
2016/14448-29-12-2016-ARRIVO

**SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE**  
DIVISIONE PRODOTTI E PRATICHE DI VENDITA

Rifer. a nota n.

del

Federazione Nazionale degli Ordini dei  
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  
via Ferdinando di Savoia, 1  
00196 Roma RM  
ITALIA

Classificazione III

4

1

All. ti n.

Per conoscenza:  
ANIA Associazione Nazionale fra le  
Imprese Assicuratrici  
via della Frezza, 70  
00186 Roma RM  
ITALIA

Oggetto

Segnalazione concernente la clausola di garanzia "postuma" delle polizze di  
responsabilità civile dei medici

Si fa riferimento alla comunicazione di codesta Federazione del 24 novembre 2016 con cui viene segnalato che alcune imprese assicuratrici subordinano l'efficacia della garanzia "postuma" di responsabilità civile medica alla cancellazione del medico dall'albo professionale.

Al riguardo, nel ricordare che la valutazione della presunta vessatorietà di una simile clausola rientra nella competenza dell'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ai sensi dell'art. 37-bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo), si comunica che questo Istituto ha comunque interessato della questione l'ANIA, in qualità di Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, ai fini dei necessari approfondimenti in vista della soluzione della problematica sollevata.

Potranno dunque essere presi diretti contatti con l'Associazione che legge in copia; questo Istituto rimane in ogni caso a disposizione in caso di mancato superamento della problematica.

Distinti saluti



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



---

Per delegazione del  
Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da  
RICCARDO CESARI



posta  pro

